Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Giovedì, 17 marzo — Numero 64

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione	L. 40	L. 24	L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno	» 45	» 26	» 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale)	» 90	» 50	» 30

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,50 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (Allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1154.

PARTE I - Leggi e Decreti

SOMMARIO - REGIO DECRETO-LEGGE *27 gennaio 1921, n.* 232, *che proroga il termine stabilito dall'art. 5 del decreto-legge 29 aprile 1920, n. 605, relativo alla costituzione di Consorzi per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti per fatto di guerra nelle Provincie venete e finitime, e detta norme circa la costituzione dei Consorzi medesimi.*

REGIO DECRETO-LEGGE *13 marzo 1921, n.* 246, *col quale viene temporaneamente affidato al Casellario centrale del Ministero della giustizia il servizio del Casellario giudiziale del tribunale di Domodossola e si danno disposizioni per la ricostituzione del Casellario stesso.*

REGIO DECRETO *27 gennaio 1921, n.* 238, *che proroga il termine stabilito dall'art. 13 del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 769, circa l'esecuzione di opere pubbliche in Tripolitania e in Cirenaica.*

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1921, n. 232, che proroga il termine stabilito dall'art. 5 del decreto-legge 29 aprile 1920, n. 605, relativo alla costituzione di Consorzi per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti per fatto di guerra nelle Provincie venete e finitime, e detta norme circa la costituzione dei Consorzi medesimi.

Il numero 232 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1920, n. 605;

Sulla proposta del ministro delle terre liberate, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri della giustizia e degli affari del culto, del tesoro e delle finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini stabiliti dall'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1920, n. 605, sono prorogati rispettivamente a tutto il 31 dicembre 1922 e 31 dicembre 1924.

Art. 2.

La costituzione dei Consorzi per la ricostruzione e riparazione degli immobili distrutti o danneggiati, ai termini e ai fini di cui all'art. 1 del R. decreto 29 aprile 1920, n. 605 e all'art. 1 del R. decreto 28 novembre 1920, n. 1786, può essere autorizzata con decreto del prefetto o del commissario generale civile, giusta rispettivamente l'art. 2 di ciascuno dei Regi decreti sopra menzionati, anche quando i Consorzi stessi operino relativamente alle circoscrizioni di più Comuni della stessa Provincia.

Art. 3.

Ai Consorzi costituiti secondo l'articolo precedente sono applicabili rispettivamente tutte le altre disposi-

zioni del R. decreto 29 aprile 1920, n. 605, e del R. decreto 28 novembre 1920, n. 1766.

A quelli costituiti nelle Provincie venete e finitime è inoltre applicabile la disposizione dell'art. 1 del presente decreto-legge.

Art. 4.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — RAINERI — FACTA — FERA

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 marzo 1921, n. 246, col quale viene temporaneamente affidato al Casellario centrale del Ministero della giustizia il servizio del Casellario giudiziale del tribunale di Domodossola e si dànno disposizioni per la ricostituzione del Casellario stesso.

Il numero 246 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuto che, per l'incendio sviluppatosi nei locali del tribunale di Domodossola, il Casellario giudiziale del detto tribunale non è in grado di funzionare;

Ritenuta la necessità di provvedere d'urgenza sia al rilascio dei certificati penali sia alla ricostituzione del Casellario stesso;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione l'ufficio del casellario centrale del Ministero della giustizia assume il servizio del casellario giudiziale del tribunale di Domodossola, ed ha facoltà di rilasciare per esso, in luogo dei certificati menzionati negli articoli 621 e 622 del Codice di procedura penale e negli articoli 41 a 52 del regolamento 5 ottobre 1913, n. 1178, degli attestati equipollenti, secondo le notizie risultanti dai cartellini conservati nello stesso casellario centrale.

Ai detti attestati si applicano, per quanto è possibile, le norme vigenti per i certificati del casellario giudiziale.

Art. 2.

Le norme contenute nel Regio decreto 17 luglio 1919 n. 1244, per la ricostituzione di alcuni casellari giudiziali del Veneto sono estese al casellario giudiziale di Domodossola.

Il ministro proponente è autorizzato a dare tutte le altre disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1921, n. 238, che proroga il termine stabilito dall'art. 13 del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 769, circa l'esecuzione di opere pubbliche in Tripolitania e in Cirenaica.

Il numero 238 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuto che in virtù dell'art. 13 del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 769, relativo all'esecuzione di opere pubbliche in Tripolitania ed in Cirenaica, le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 del decreto stesso hanno avuto vigore fino dal 31 dicembre 1920;

Che è opportuno provvedere alla proroga di tale termine per un altro anno;

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine di cui all'art. 13 del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 769, è prorogato fino al 31 dicembre 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.